

Legge regionale 06 novembre 2006 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;

d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

(1)(2)(3)

Note:

- 1** Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 4, L. R. 5/2013
- 2** Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 3** Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.